



## COMUNE DI FIRENZE

---

### DELIBERAZIONE DI GIUNTA

**Numero:** 2005/G/00040 - 2004/01011  
**Data Adozione:** 01/02/2005  
**Oggetto:** EDIFICI, AREE E PIAZZE INIBITE ALL'ESPOSIZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI SU PONTEGGI E RECINZIONI DI CANTIERE

**Ufficio:** Direzione Sviluppo Economico  
**Relatore:** Silvano Gori  
**Esecutività:** 01/02/2005  
**Data pubblicazione:** 10/02/2005

#### LA GIUNTA

Vista la disciplina attuativa dettata dall'Amministrazione Comunale per la collocazione di impianti pubblicitari su recinzioni e ponteggi di lavori edilizi "gigantografie su ponteggi" e "recinzioni di cantiere" attraverso le deliberazioni della G.M. n. 52/20 del 22.1.2002 e n. 528/367 del 10.6.2003, che ha avuto come effetto l'apertura della città alla presenza di questi impianti pubblicitari nelle forme citate.

Rilevato che la diffusione dell'uso di questi impianti temporanei sui cantieri assume una rilevanza specifica quando interessi, soprattutto nella forma della gigantografia su ponteggi, palazzi, edifici che hanno un valore storico o artistico in sé oppure si collocano in aree, spazi o piazze che hanno complessivamente tale valore, determinando quindi un'attenzione particolare della città alla loro collocazione e alle loro caratteristiche estetiche.

Considerato che vi sono però edifici e piazze che, al di là del valore storico artistico, sono rappresentativi della città e della comunità e, in quanto tali, devono essere preservati da una contaminazione pubblicitaria che, seppur temporanea, risulta incompatibile col significato che essi hanno per l'immagine della città;

Ritenuto che per questi edifici e questi spazi sia necessario integrare la disciplina attuativa con disposizioni specifiche dirette a tutelare l'immagine di queste aree - piazze - edifici escludendo la possibilità di utilizzare a scopi pubblicitari, ancorché parziali e temporanei, le eventuali recinzioni di cantiere o i ponteggi di cantiere che potranno essere realizzati per interventi edilizi sugli edifici, ovvero stabilire per gli affacci su questi spazi limiti anche estetici e quantitativi assai più severi di quelli già ordinariamente previsti per il restante centro storico;

Individuati come edifici da cui escludere ogni inserimento di impianti pubblicitari seppur temporanei collegati alla presenza di ponteggi o recinzioni di cantiere:

- Palazzo Vecchio e Loggia dei Lanzi,
- Duomo e Battistero,
- Loggiato degli Uffizi,

Considerato di stabilire che gli affacci di altri edifici diversi da quelli elencati su Piazza Signoria, Piazza Duomo, Piazza S. Giovanni, possono contenere inserimenti di impianti temporanei di pubblicità su ponteggi di cantiere di lavori edilizi o di recinzioni di cantiere solo entro il limite dell'8% della superficie complessiva del ponteggio o del perimetro della recinzione, tale pubblicità non può comunque contenere immagini di alcun tipo ma esclusivamente riportare in caratteri alfabetici la ragione sociale della ditta o società

pubblicizzata mentre la restante parte del ponteggio o della recinzione deve riprodurre il prospetto dell'edificio,

PRESO atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.00,

VISTO l'art. 31 dello Statuto del Comune di Firenze,

VISTI gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.00

RITENUTO ADOTTARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, onde consentire al più presto il rilascio dell'autorizzazione dell'ufficio competente;

### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa,

1. di integrare la disciplina attuativa dettata con le Deliberazioni della G.M. n. 52/20 del 22.01.2002 e n. 528/367 del 10.06.2003 in materia di collocazione di impianti pubblicitari su recinzioni e ponteggi di cantiere di lavori edilizi:
  - 1a) escludendo ogni inserimento di impianti pubblicitari seppur temporanei collegati alla presenza di ponteggi o recinzioni di cantiere che interessino:
    - Palazzo Vecchio e Loggia dei Lanzi
    - Duomo e Battistero,
    - Loggiato degli Uffizi,
  - 1b) prevedendo che gli affacci di altri edifici diversi da quelli sopra elencati su Piazza Signoria, Piazza Duomo, Piazza S. Giovanni, possono contenere inserimenti di impianti temporanei di pubblicità su ponteggi di cantiere di lavori edilizi o di recinzioni di cantiere solo entro il limite dell'8% della superficie complessiva del ponteggio o del perimetro della recinzione, tale pubblicità non può comunque contenere immagini di alcun tipo ma esclusivamente riportare in caratteri alfabetici la ragione sociale di ditta o società pubblicizzata mentre la restante parte del ponteggio o della recinzione deve riprodurre il prospetto dell'edificio,
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.